

Anno 2026

Modalità per l'erogazione del rimborso spese per assistenza domiciliare

Articolo 5-ter del Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa (Regolamento) dell'Associazione Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR)

Art. 1 – Oggetto

All'iscritto o al pensionato alla CNPR che abbia sostenuto spese per l'assistenza domiciliare prestata da personale infermieristico o da collaboratori domestici a loro stessi, ai loro coniugi o parenti in linea retta di primo grado, che versano in stato di non autosufficienza, presenti nel nucleo familiare e a carico dell'iscritto, spetta un contributo di partecipazione alle suddette spese.

Art. 2 – Definizioni

Per stato di non autosufficienza si intende l'impossibilità totale, permanente o temporanea, di poter effettuare autonomamente almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana:

1. lavarsi
2. nutrirsi
3. deambulare
4. vestirsi

Lo stato di non autosufficienza deve essere comprovato da apposita certificazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, idonea a comprovare tale situazione.

Art. 3 - Requisiti di reddito

Il contributo spetta all'iscritto o al pensionato alla CNPR che abbia sostenuto le spese e che non sia titolare di un reddito superiore al limite di reddito di cui all'articolo 1-bis del Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa.

Art. 4 – Ulteriori requisiti

Il destinatario dell'assistenza deve risultare nello stato di famiglia e a carico dell'iscritto o del pensionato alla CNPR.

Art. 5– Importo del contributo

Il contributo per spese di assistenza domiciliare per l'anno 2026 non può in ogni caso superare l'importo mensile di euro 724,98.

Art. 6 - Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente sul modulo allegato e inviata tramite PEC o Raccomandata AR dall'iscritto o dal pensionato alla CNPR, entro l'anno successivo a quello di sostenimento delle spese e, comunque, entro il 31 dicembre 2026.